

L.R. 1/1998, art. 2 bis  
L.R. 1/2003, art. 7, c. 53  
L.R. 18/2003, art. 73

B.U.R. 4/6/2003, n.23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2003, n. 0124/Pres.

**Regolamento degli interventi per l'occupazione dei soggetti impegnati nei lavori socialmente utili e per azioni di politica attiva del lavoro.<sup>(1)</sup>**

- (1) A seguito delle modifiche apportate agli artt. 5 ed 8 del presente Regolamento dall'art. 1 del D.P.Reg. 17/8/2004, n. 0264/Pres., stante quanto stabilito dall'art. 3, c. 1, del citato decreto, le domande già presentate alla data del 17/8/2004 devono essere integrate da apposita dichiarazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal titolare ovvero dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro. Le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione aggiuntiva sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 9, commi 3, 5, 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 1

*(Tipologia degli interventi)*

1. Possono essere concessi incentivi per l'assunzione dei seguenti soggetti:

- a) soggetti che siano stati impegnati, nella Regione Friuli Venezia Giulia, in progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e per i quali non siano state attuate le procedure di stabilizzazione occupazionale previste dal medesimo decreto legislativo;
- b) soggetti iscritti da almeno 12 mesi nelle liste di mobilità e con età superiore a 40 anni.

2. Il 38%<sup>(1)</sup> dei fondi disponibili è riservato all'intervento di cui alla lettera a) del comma 1.

- (1) Parole sostituite con D.P.Reg. 16/9/2003, n. 0325/Pres. (B.U.R. 8/10/2003, n. 41).

Art. 2

*(Misura degli interventi)*

1. L'ammontare dei contributi concedibili è determinato come segue:

- a) 10.000,00 euro per assunzioni a tempo pieno indeterminato, ovvero per inserimenti in cooperativa, di soggetti che siano stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
- b) 6.000,00 euro per assunzioni a tempo pieno indeterminato, ovvero per inserimenti in cooperativa, di soggetti iscritti nelle liste di mobilità;

- c) 7.000,00 euro per assunzioni a tempo pieno indeterminato, ovvero per inserimenti in cooperativa, di soggetti iscritti nelle liste di mobilità, se donne.

2. I contributi sono concessi nel rispetto della regola comunitaria «de minimis» come prevista, da ultimo, dal Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)).

3. I contributi non sono cumulabili con gli incentivi previsti dal Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 e con i contributi previsti dai programmi annuali di politica attiva del lavoro dell'Agenzia regionale per l'impiego.

4. I contributi sono cumulabili con gli incentivi previsti dalla normativa in materia di mobilità, a meno che la stessa normativa escluda espressamente la cumulabilità.

5. I benefici concedibili per ogni singolo lavoratore non possono essere comunque superiori alla retribuzione lorda complessiva relativa al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

#### Art. 3 (Durata)

1. I contributi di cui all'articolo 2 sono concedibili per un'annualità.
2. I rapporti di lavoro e gli inserimenti devono avere la seguente durata:
- a) per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), almeno 24 mesi decorrenti dalla data di assunzione o inserimento lavorativo;
  - b) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), almeno 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione o inserimento lavorativo.

#### Art. 4 (Beneficiari)

1. Gli interventi previsti dal presente Regolamento possono essere richiesti dalle imprese e loro consorzi ovvero dalle cooperative aventi la sede, l'unità locale ovvero l'unità produttiva nel Friuli-Venezia Giulia.

#### Art. 5 (Condizioni di ammissibilità dei beneficiari)

1. I beneficiari devono:
- a) se imprese o consorzi, essere iscritti al Registro delle imprese di una delle Province della Regione ed osservare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, la disciplina normativa e le condizioni retributive previsti dalla

- legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro<sup>(1)</sup>;
- b) se cooperative, essere iscritte al Registro regionale delle cooperative ed osservare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti e dei soci per i quali sussiste un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi nonché rispettare le normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro<sup>(2)</sup>. Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, le cooperative devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, il trattamento economico complessivo non deve essere inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai Regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore);
- c) non avere in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo.

2. Sono esclusi dal contributo, ai sensi della vigente disciplina comunitaria, i soggetti beneficiari che svolgono la loro attività principale nei settori individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991 di cui all'allegato A.

---

(1) Aggiunte parole da art. 1, c. 1, D.P.Reg. 17/8/2004, n. 0264/Pres. (B.U.R. 15/9/2004, n. 37).

(2) Aggiunte parole da art. 1, c. 2, D.P.Reg. 17/8/2004, n. 0264/Pres. (B.U.R. 15/9/2004, n. 37).

## Art. 6

*(Condizioni di ammissibilità dei lavoratori assunti ovvero inseriti)*

1. I lavoratori devono, alla data di presentazione della domanda, essere residenti nel Friuli-Venezia Giulia ed essere cittadini italiani o di Stato membro dell'Unione europea ovvero di provenienza extracomunitaria in regola con la normativa vigente in materia; la sussistenza di tali requisiti deve essere verificata anche con riferimento alla data dell'assunzione ovvero dell'inserimento lavorativo.

2. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti:

- a) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i lavoratori devono essere stati impegnati in progetti di lavori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), e non devono essere stati stabilizzati in base alle procedure previste dal medesimo decreto legislativo;

- b) per l'intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), i lavoratori, alla data dell'assunzione, devono risultare iscritti nella lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) da almeno 12 mesi e devono essere di età superiore a 40 anni.

#### Art. 7

##### *(Condizioni di ammissibilità dei rapporti di lavoro e degli inserimenti)*

1. Se beneficiari sono le imprese o i loro consorzi, sono ammissibili a contributo le assunzioni che:

- a) siano a tempo pieno indeterminato e siano avvenute successivamente alla data del 27 febbraio 2002;
- b) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei 12 mesi precedenti la data di assunzione;
- c) non si riferiscano:

- 1. a posti di lavoro lasciati liberi, a seguito di licenziamenti, nei 12 mesi precedenti la data di assunzione, salvo che questa avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse;
- 2. a trasferimenti d'azienda ex articolo 2112 del codice civile;
- 3. all'applicazione dell'istituto del passaggio diretto da altra azienda;
- 4. ad assunzioni effettuate sulla base della normativa sul collocamento obbligatorio.

2. Se beneficiari sono le cooperative, sono ammissibili a contributo gli inserimenti che:

- a) siano a tempo pieno indeterminato e siano avvenuti successivamente alla data del 27 febbraio 2002;
- b) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi, a seguito di recesso o esclusione di soci, nei 12 mesi precedenti la data di inserimento, salvo che questo avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse.

#### Art. 8

##### *(Modalità di accesso al contributo)*

1. I beneficiari presentano alla Provincia competente per territorio, mediante raccomandata A.R. ovvero con consegna a mano, domanda in bollo, corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero della cooperativa, che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità del beneficiario al contributo nonché le condizioni di ammissibilità dei rapporti di lavoro e degli inserimenti;

- b) dichiarazione, resa a norma della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, dal soggetto assunto ovvero inserito, che attesti il possesso delle proprie condizioni di ammissibilità.
- c) dichiarazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa a norma della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ovvero della cooperativa, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.<sup>(1)</sup>

2. Per Provincia competente si intende quella sul cui territorio il beneficiario richiedente ha la sede, l'unità locale ovvero l'unità produttiva.

3. La domanda e le dichiarazioni devono essere compilati utilizzando esclusivamente la modulistica a tal fine predisposta.

4. La Provincia competente provvede per una sola volta a richiedere agli interessati la documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti.

---

(1) Lettera aggiunta da art. 2, D.P.Reg. 17/8/2004, n. 0264/Pres. (B.U.R. 15/9/2004, n. 37).

#### Art. 9

##### *(Termini di presentazione)*

1. La domanda, unitamente alla relativa documentazione, deve essere prodotta, mediante raccomandata A.R. ovvero con presentazione a mano, entro il termine perentorio di 1 mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del ventiquattresimo mese dalla data di assunzione ovvero inserimento lavorativo per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero entro il termine perentorio di 1 mese decorrente dal primo giorno successivo alla scadenza del dodicesimo mese dalla data di assunzione ovvero inserimento lavorativo per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).

2. Non è ammissibile la domanda presentata prima dei termini previsti dal comma 1.

3. La documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti deve essere fornito mediante raccomandata A.R. ovvero con presentazione a mano, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta.

4. La dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis», deve essere fornita mediante raccomandata A.R. ovvero con presentazione a mano, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento della specifica richiesta.

5. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente Regolamento fa fede, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, il timbro dell'ufficio postale, ovvero, in caso di consegna a mano, l'apposizione della data di consegna alla Provincia competente.

6. In caso di spedizione a mezzo raccomandata è ritenuta valida esclusivamente la documentazione pervenuta entro e non oltre quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

7. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per la Provincia competente è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

#### Art. 10

##### *(Concessione ed erogazione del contributo)*

1. Accertata la disponibilità finanziaria, la Provincia competente procede all'adozione del provvedimento di concessione del contributo.

2. In caso di carenza della dotazione finanziaria, il provvedimento di concessione potrà essere adottato esclusivamente nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse.

3. Per la successiva erogazione del contributo la Provincia competente provvede a richiedere al beneficiario una specifica dichiarazione sostitutiva, al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis».

4. Successivamente la Provincia competente procederà all'adozione del provvedimento di erogazione.

#### Art. 11

##### *(Computo dei termini)*

1. Ai fini del computo dei termini previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 2963 del codice civile e dall'articolo 155 del codice di procedura civile.

#### Art. 12

##### *(Cause di reiezione della domanda, revoca, decadenza del contributo nonché cause di sospensione dell'erogazione dell'incentivo)*

1. La Provincia competente procede all'adozione dei provvedimenti di reiezione della domanda, di revoca ovvero di decadenza, con conseguente obbligo di restituzione del contributo, qualora:

- a) sia stata riscontrata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, fermo restando quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle

- disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- b) la domanda e la documentazione prescritta, ovvero la dichiarazione sostitutiva richiesta al fine di accertare le condizioni relative all'applicazione del regime comunitario «de minimis», siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini o la documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti non siano pervenute o siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini o comunque incomplete;
  - c) la domanda e la documentazione prescritta siano presentate prima dei termini previsti per la loro presentazione;
  - d) non vi siano le condizioni di ammissibilità previste dal presente Regolamento per i beneficiari, per i lavoratori, per i rapporti di lavoro e per gli inserimenti instaurati;
  - e) sia stato accertato il superamento della soglia di 100.000,00 euro prevista dalla regola «de minimis»;
  - f) vi sia stata la cancellazione dal registro delle imprese ovvero delle cooperative, ovvero lo scioglimento e la messa in liquidazione della società.

2. Costituiscono cause di sospensione del contributo ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

- a) la notizia, successivamente verificata, di situazioni in base alle quali si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione degli incentivi possa non essere raggiunto;
- b) la notizia di richiesta o istanza di fallimento o liquidazione coatta amministrativa a carico di soggetti beneficiari di incentivi.

3. La Provincia competente provvederà a comunicare all'interessato, i provvedimenti di cui al presente articolo.

4. Le somme erogate, e non spettanti, dovranno essere restituite secondo quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

#### Art. 13 (Controlli)

1. La Provincia competente si riserva la facoltà di effettuare i necessari controlli in ordine alle condizioni di ammissibilità, alla concessione ed all'erogazione del contributo.

#### Art. 14 (Termini)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, le domande di contributo per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) possono essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2004.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, le domande di contributo per l'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) possono essere presentate entro e non oltre il 30 ottobre 2003.

3. I predetti termini potranno essere prorogati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, qualora il numero delle domande pervenute ed accolte risultasse inferiore alla dotazione finanziaria ovvero si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Art. 15  
*(Abrogazioni)*

1. E' abrogato il Regolamento dell'Agenzia regionale per l'impiego adottato con delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 83 del 17 dicembre 2001, approvata con delibera della Giunta regionale n. 152 del 22 gennaio 2002.

2. Le domande pervenute durante la vigenza del Regolamento di cui al comma 1 si ritengono validamente presentate purché rispettino i termini e le condizioni dallo stesso previsti.

Art. 16  
*(Entrata in vigore)*

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.



Settori esclusi dai contributi (articolo 5):

*Agroalimentare*

- 15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione limitatamente a:
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
  - produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
  - fusione di grassi commestibili di origine animale;
  - lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.
- 15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).
- 15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:
- macellazione di volatili e di conigli;
  - preparazione di carne di volatili e di conigli;
  - produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.
- 15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).
- 15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe).
- 15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe).
- 15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi » (tutto il gruppo).
- 15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali » (tutto il gruppo).
- 15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe).
- 15.61.1 Molitura dei cereali (tutta la categoria).
- 15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:
- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
  - produzione di farina di riso;
  - produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
  - fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria;
- 15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe).

- 15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo).
- 15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe).  
«Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe).
- 15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti»  
limitatamente alla produzione di aceti.
- 15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione » (tutta la classe).
- 15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe).
- 15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe).
- 15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe).
- 15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe).
- 16. «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

#### *Fibre sintetiche*

- 24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo).

#### *Industria Automobilistica*

- 34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione).

#### *Industria della costruzione navale*

- 35.1 Industria cantieristica: costruzioni navali e riparazioni di navi e imbarcazioni (tutto il gruppo).

#### *Industria siderurgica*

- 13. Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione).
- 27.1 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (tutta la classe).
- 27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe).

#### *Industria carboniera*

- 10. Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione).

#### *Trasporti*

- 60. Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione).
- 61. Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione).
- 62. Trasporti aerei (tutta la divisione).
- 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo).
- 63.2 Attività connesse ai trasporti (tutto il gruppo).
- 63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo).

*Agricoltura*

- 01 Agricoltura, caccia e relativi servizi (tutta la sottosezione).
- 02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione).

*Pesca*

- 05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione).